



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 99	di data 26/03/21

Oggetto: SERVIZI PER MINORI A CARATTERE RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO E DI SPAZIO NEUTRO. DOMANDE PRESENTATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma delle politiche sociali, esercita funzioni socio assistenziali in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni contermini di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

atteso, in particolare, che fra le funzioni socio assistenziali gestite in forma associata e in regime di titolarità rientrano anche i servizi per minori a carattere semiresidenziale, educativi a domicilio e di spazio neutro che la Giunta provinciale, da ultimo con deliberazione 29.07.2019 n. 1116, ha confermato di livello locale;

rilevato che con l'atto di indirizzo e coordinamento, approvato con la deliberazione n. 1116/2019, la Giunta provinciale ha ribadito che per le attività di livello provinciale, quali i servizi a carattere residenziale per minori, è di competenza:

- dell'ente locale tutta l'attività che va dalla presa in carico dell'utente fino alla riscossione della quota di compartecipazione alla spesa (fatturazione attiva);
- della Provincia il pagamento dei corrispettivi dei servizi a retta alle strutture (fatturazione passiva), dietro presentazione di fattura mensile, che può essere emessa dai gestori dei servizi esclusivamente dopo che l'ente inviante conferma, anche attraverso l'inserimento dei dati nel gestionale amministrativo in uso, per ogni singolo utente, la quantità e la tipologia delle prestazioni (presenza/assenza) giornalmente rese, la retta giornaliera e la spesa complessiva, nonché l'identificazione e la sede del servizio nel quale lo stesso è inserito;

preso atto che al fine di evitare dubbi interpretativi in merito alla classificazione di alcuni servizi a favore di minori, con precedente deliberazione di Giunta provinciale 02.03.2012 n. 399 è stato precisato che il servizio a carattere semiresidenziale per minori a livello locale, anche se effettuato presso strutture a carattere residenziale di livello provinciale, è da considerarsi un'attività socio assistenziale di livello locale;

precisato inoltre che, per le attività di livello provinciale, ogni nuovo inserimento proposto dagli operatori sociali territoriali è di norma preventivamente autorizzato dal servizio provinciale competente in materia di politiche sociali;

rilevato che il Comune di Trento attua servizi per minori a carattere residenziale, semiresidenziale, educativi a domicilio e di spazio neutro tramite strutture gestite da soggetti sia

pagina 1/5

pubblici che privati;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio – assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e dd. 27.11.2009 n. 2879 e s.m. e i., mantenute in vigore dal D.P.P. 09 aprile 2018 n. 3 – 78/leg. che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

viste le domande presentate nel mese di febbraio 2021 per l'accesso ai suddetti servizi, corredate della documentazione prevista dalle sopraccitate normative provinciali;

preso atto delle proposte formulate dagli operatori sociali territoriali, nelle quali sono evidenziati gli elementi dei progetti d'intervento predisposto e le modalità di fruizione;

richiamata la propria determinazione 28 dicembre 2020 n. 15/324, esecutiva, con la quale è stata, fra l'altro, autorizzata:

- la fornitura di servizi finanziati a retta da parte degli enti erogatori individuati con le modalità previste dalla disciplina provinciale di settore ed elencati nell'allegato alla medesima determinazione;

- la spesa contrattuale complessiva presunta su base annua di Euro 1.206.500,00, (comprensiva di Iva, se dovuta, ed altri oneri, nessuno escluso, ove previsti) definita sulla base delle rette annuali (fatti salvi successivi conguagli), dell'andamento negli anni precedenti degli interventi di livello locale, semiresidenziali, educativi a domicilio e di spazio neutro a favore di soggetti minori e della relativa spesa, nonché degli utenti presumibilmente in ammissione nel corso dell'anno 2021;

atteso che il Comune di Trento provvede all'assunzione degli oneri (rette) relativi alla spesa per l'attuazione dei predetti interventi di livello locale per minori residenti sul Territorio Val d'Adige ovvero individuati dall'articolo 6 della legge provinciale n. 13/2007 salvo, ove possibile, il concorso alla spesa da parte del nucleo familiare dell'utente con una quota stabilita sulla base di quanto fissato dalle "Determinazioni";

precisato che la spesa per i servizi socio assistenziali a carattere residenziale a favore di minori, di livello provinciale, di norma preventivamente autorizzata dalla Provincia, trova copertura sul bilancio provinciale in quanto spesa sostenuta direttamente dalla Provincia;

preso atto che nell'allegato elenco n. 1 (attività socio assistenziali di livello locale), parte A (Comune di Trento) nel quale si richiama la presente, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dal sottoscritto Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, sono indicate le persone per cui è stata chiesta l'attivazione di interventi a favore di minori con domande presentate nel mese di febbraio 2021;

ritenuto di accogliere le domande degli utenti indicati nell'allegato elenco n.1 (attività socio assistenziali di livello locale), parte A (Comune di Trento) di data odierna, soggetto a privacy, e sulla base dell'andamento delle risorse comunali attualmente disponibili, di ammettere gli stessi agli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare indicati a fianco di ognuno, come riportato nel medesimo allegato e fino a revoca che sarà disposta dal Servizio;

dato atto peraltro che, sulla base dell'andamento del progetto individuale predisposto, gli operatori sociali territoriali potrebbero proporre nel corso dell'anno 2021 modifiche nelle modalità di attuazione dell'intervento o di struttura accogliente;

ritenuto di autorizzare il pagamento della spesa per i servizi socio assistenziali di livello locale anche nell'eventualità che nel corso dell'esercizio finanziario le rette fatturate subiscano variazioni, che gli utenti siano trasferiti da una struttura ad un'altra o che per essi siano modificate le modalità di accoglimento, se dalla variazione progettuale non deriva un aumento significativo della spesa;

preso atto inoltre che le Determinazioni sopraccitate prevedono, in relazione a specifiche situazioni, su proposta motivata della competente struttura organizzativa, deroghe nella presentazione della documentazione e nelle modalità di accesso agli interventi e di concorso alla spesa;

atteso che per gli utenti indicati negli allegati elenchi n. 2, n. 3 e n. 4, nei quali si richiama la presente, soggetti a privacy, che firmati digitalmente dal sottoscritto Dirigente formano parte

integrante ed essenziale della presente determinazione, come documentato dalle relazioni delle assistenti sociali agli atti, sono state proposte deroghe al concorso alla spesa e, in casi di necessità, anche alla presentazione della documentazione economica;

atteso che tali proposte di deroga sono state approvate dalla Commissione tecnica prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale 19.10.1999 n.1756, da ultimo modificata con deliberazioni della Giunta comunale 26.04.2005 n.115 e 28.09.2009 n. 301;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica, sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi comuni;

vista la deliberazione di Giunta comunale 19 maggio 2014 n. 104, “Servizi socio assistenziali di livello locale a sostegno della domiciliarità ed a carattere, semiresidenziale, e

educativo a domicilio finanziati a retta a favore di minori. Approvazione schede di accesso ai servizi" immediatamente eseguibile, successivamente modificata con deliberazione di Giunta comunale 14.12.2015 n. 225;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 - 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 96, prot. n. 306231, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio welfare e coesione sociale;

d e t e r m i n a

1. di accogliere le domande presentate nel mese di febbraio 2021 per i minori indicati nell'allegato elenco n.1 (attività socio assistenziali di livello locale), parte A (Comune di Trento), nel quale si richiama la presente, soggetto a privacy, che firmato digitalmente dal sottoscritto Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione, e, sulla base dell'andamento delle risorse comunali attualmente disponibili, di ammettere gli stessi agli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare indicati a fianco di ognuno, come riportato nel medesimo allegato e fino a revoca che sarà disposta dal Servizio;
2. di autorizzare il pagamento della spesa per i servizi socio assistenziali di livello locale anche nell'eventualità che nel corso dell'esercizio finanziario le rette fatturate subiscano variazioni, che gli utenti siano trasferiti da una struttura ad un'altra o che per essi siano modificate le modalità di accoglimento, se dalla variazione progettuale non deriva un aumento significativo della spesa;
3. di prendere atto che la spesa per i servizi socio assistenziali di livello locale trova copertura ai fondi già impegnati al capitolo 301 (impegno 79780) con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2023 con propria determinazione 28 dicembre 2020 n. 15/324, di cui in premessa, mentre la spesa per i servizi socio-assistenziali di livello provinciale trova copertura sul bilancio provinciale in quanto spesa sostenuta direttamente dalla Provincia;
4. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31/12/2021;
5. di determinare la misura del concorso alla spesa, da parte del nucleo familiare di appartenenza degli utenti sulla base delle indicazioni contenute nelle Determinazioni, fatta salva, caso per caso, la possibilità di derogare al recupero in base a specifica proposta motivata da parte dell'assistente sociale incaricato a seguire il caso;
6. di prendere atto che per i nuclei degli utenti indicati negli allegati elenchi n. n. 2, n. 3 e n. 4, nei quali si richiama la presente, soggetti a privacy, che firmati digitalmente dal sottoscritto Dirigente formano parte integrante ed essenziale della presente determinazione, sono state proposte deroghe alla compartecipazione alla spesa ed in casi necessità alla raccolta della documentazione economica;
7. di dare atto che le quote di concorso alla spesa verranno accertate in sede di emissione di note di addebito ed imputate al capitolo 30156 (rimborsi da famiglie – quota spese servizi erogati a favore di minori – gestione associata) con riferimento all'esercizio finanziario 2021 e seguenti del P.E.G. 2021 - 2023;
8. di dichiarare che tali entrate, in costanza di erogazione del servizio, risultano essere esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2021 e seguenti del P.E.G. 2021 – 2023;
9. di ratificare la presa in carico per i casi in cui è stato necessario provvedere all'avvio tempestivo dell'intervento.

Allegati in formato elettronico

//

ALLEGATO N. 1 - ALLEGATO N. 2 - ALLEGATO N. 3 - ALLEGATO N. 4

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
Sabrina Redolfi

Trento, addì 26/03/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 99	di data 26/03/21

Oggetto: SERVIZI PER MINORI A CARATTERE RESIDENZIALE, SEMIRESIDENZIALE ED INTERVENTI EDUCATIVI A DOMICILIO E DI SPAZIO NEUTRO. DOMANDE PRESENTATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 2 aprile 2021